

	Allegato "B" all'atto Rep./Racc. n.ri 4688/3009	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE	
	Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata	
	1. E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata	
	"BRAIN AT WORK LAB - ENTE DEL TERZO SETTORE", che è un Ente	
	del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs.	
	117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.	
	Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico, detta denominazione potrà comprendere la specifica-	
	zione "ENTE DEL TERZO SETTORE" subordinatamente all'iscrizio-	
	ne nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui	
	all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.	
	Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non	
	comporta alcuna modifica Statutaria.	
	3. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Finalità e Attività	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, con finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusi-	
	va o principale, le attività di interesse generale ex art. 5	
	c. 1 del D.Lgs. 117/2017 di cui alle lettere:	
	d) <i>"educazione, istruzione e formazione professionale, ai</i>	
	<i>sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-</i>	
	<i>cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale</i>	

	<i>con finalità educativa";</i>	
	<i>g) formazione universitaria e post-universitaria;</i>	
	<i>h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</i>	
	<i>i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-</i>	
	<i>che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-</i>	
	<i>che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e</i>	
	<i>della pratica del volontariato e delle attività di interesse</i>	
	<i>generale di cui al presente articolo";</i>	
	<i>l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-</i>	
	<i>ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e</i>	
	<i>formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del-</i>	
	<i>la povertà educativa";</i>	
	2. L'Associazione più nello specifico persegue i seguenti	
	scopi:	
	a) sviluppare la cultura dell'orientamento: promuovere l'o-	
	rientamento permanente e le diverse funzioni dell'orientamen-	
	to;	
	b) Consulenza di orientamento, placement e matching formazio-	
	ne e mondo del lavoro: migliorare il rapporto fra enti di	
	formazione, istituzioni ed imprese, con specifico riferimen-	
	to all'orientamento al lavoro; promuovere l'immagine e la vi-	
	sibilità di istituzioni, enti ed aziende per facilitare l'in-	
	contro fra domanda ed offerta di lavoro e/o formativa;	
	c) consulenza ed intervento per le attività integrative per	
	la formazione scolastica, universitaria e post universita-	

	ria; ricerca e sperimentazione per l'innovazione didattica e	
	formativa in ambito professionale, scolastico, universitario	
	e lifelong learning; diffondere la divulgazione e la promo-	
	zione di innovazione didattica e didattica digitale, metodo-	
	logie e attività laboratoriali, tutela della salute e sicu-	
	rezza nei luoghi di lavoro, PCTO - Percorsi per le Competen-	
	ze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza scuo-	
	la-lavoro), sviluppo della cultura digitale ed educazione ai	
	media, orientamento, educazione alla cultura economica, cit-	
	tadinanza attiva e legalità; promuovere lo sviluppo dell'in-	
	novazione tecnologica nella scuola e nel lavoro, attraverso	
	il trasferimento di buone pratiche e di tecnologie;	
	d) promozione ed organizzazione di corsi di formazione e/o	
	di aggiornamento teorico/pratici in musicoterapia ed artete-	
	rapia (danza terapia, teatro terapia);	
	e) organizzazione e gestione dei percorsi e di interventi mu-	
	sicoterapici al servizio delle persone affette da disabilità	
	e non, da espletarsi nelle scuole di ogni ordine e grado,	
	nelle case famiglia, nelle carceri, nelle strutture che si	
	occupano di persone affette da dipendenza da alcool e sostan-	
	ze stupefacenti, nei centri specializzati nella cura dei di-	
	sturbi del comportamento alimentare;	
	f) promuovere ogni iniziativa utile a favorire il rispetto	
	delle pari opportunità nel mondo della formazione e del lavo-	
	ro, attraverso la fornitura di servizi informativi, formati-	

	vi e di assistenza alle donne, ai disabili, ai minori a ri-	
	schio, agli immigrati, ai disoccupati di lunga durata e ai	
	soggetti svantaggiati in genere;	
	g) provvedere alla divulgazione di materiale collegato a	
	quanto precede in ogni formato e l'approfondimento delle te-	
	matiche di cui sopra attraverso incontri, lezioni, seminari,	
	simulazioni di prove teoriche e pratiche, convegni e corsi,	
	avvalendosi del contributo e dell'apporto di professionisti	
	specializzati nelle discipline sud descritte;	
	Per perseguire gli scopi istituzionali, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo, può:	
	- promuovere, istituire e realizzare iniziative, ricerche,	
	studi, premi, borse di studi, convegni, incontri, seminari,	
	workshop, fiere, manifestazioni culturali e musicali ed even-	
	ti in genere in presenza o con l'utilizzo di piattaforme di-	
	gitali;	
	- promuovere qualsiasi attività e funzione in materia di po-	
	litiche del lavoro, partecipando anche alla gestione di fon-	
	di comunitari, nazionali, regionali e territoriali;	
	- progettare, promuovere e sviluppare percorsi finalizzati	
	all'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, compre-	
	si i tirocini previsti dalla normativa;	
	- l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, ini-	
	ziative scientifiche, attività produttive didattiche o divul-	
	gative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed	

	universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;	
	- svolgere attività di formazione, perfezionamento professionale ed orientamento; in tal senso, l'associazione potrà,	
	ove consentito dalla normativa, svolgere tutte le attività	
	necessarie all'attestazione ed alla certificazione delle competenze;	
	- l'organizzazione, progettazione e gestione di: corsi di in-	
	formazione e formazione aziendali ed interaziendali; forma-	
	zione finanziata; formazione continua e superiore, formazio-	
	ne a distanza; progetti di formazione e collaborazione nazio-	
	nali ed internazionali finanziati da organizzazioni pubbli-	
	che e non; ricerca e gestione di stage e tirocini; servizi	
	di orientamento professionale e lavorativo; predisposizione	
	e redazione di bilanci di competenza; predisposizione di pro-	
	grammi di ricerca e di studio, per conto proprio e/o di ter-	
	zi, aventi per obiettivo la formazione e la crescita profes-	
	sionale; servizi di animazione economica e sportelli informa-	
	tivi; servizi informativi on-line sulle tematiche descritte.	
	il tutto sotto l'osservanza delle vigenti normative e previo	
	ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative ri-	
	chieste;	
	- realizzare e gestire siti web, applicazioni multimediali	
	anche su dispositivi mobili; utilizzare l'industria editoria-	
	le in genere, con esclusione dell'editoria di quotidiani, i-	

	deare, produrre stampe su supporti di comunicazione tipogra-	
	fici, litografici e simili nonché su supporti multimediali e	
	prodotti audio-visivi; effettuare attività di comunicazione	
	integrata e public relations istituzionali di organismi del-	
	l'amministrazione pubblica e privata di utilità, sociale per	
	favorire la corretta informazione ai cittadini e addetti dei	
	comparti sanità, arte, turismo, ambiente, scuola, industria,	
	commercio, artigianato, agricoltura; provvedere allo studio	
	e realizzazione di campagne di comunicazione sociale in tut-	
	te le sue forme multimediali, incluso portali siti e simili,	
	realizzare e gestire data base, software, edizioni, carte	
	dei servizi, newsletter, mailing, telemarketing, sondaggi di	
	opinione;	
	- effettuare attività di ricerca e sviluppo software, prodot-	
	ti, tecnologie; predisporre lo studio e la realizzazione di	
	interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connes-	
	sa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti	
	dalle medesime attività;	
	- effettuare attività correlate alla produzione televisiva,	
	cinematografica, multimediale, compresi lungometraggi e cor-	
	tometraggi informativi, televisivi, cinematografici, program-	
	mi televisivi e documentari di attualità in genere, cartoni	
	animati, film di animazione tridimensionale (computer grafi-	
	ca), documentari, film di interesse culturale nazionale og-	
	getto di finanziamenti pubblici, filmati culturali, didatti-	

	ci, turistici, audiovisivi per fiere e convegni, filmati in-	
	dustriali, videoclip, video di eventi ad uso privato, il tut-	
	to con qualsiasi procedimento tecnico e supporto di registra-	
	zione esistente o di futura invenzione, in ogni caso collega-	
	to con l'industria televisiva e/o audiovisiva, con il cinema	
	e la radio in genere; ai suddetti fini l' associazione potrà	
	svolgere le seguenti attività di patrocinio, organizzazione	
	e realizzazione di iniziative a carattere promozionale e cul-	
	turale nel settore dell'audiovisivo, nonché realizzazione di	
	festival, rassegne, eventi, per favorire e promuovere il mer-	
	cato audiovisivo; effettuare pubblicazioni letterarie, musi-	
	cali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusio-	
	ne periodica o straordinaria per la divulgazione delle atti-	
	vità dell'Associazione e dei suoi soci; nonché attività di e-	
	editing, merchandising e di publishing di raccolta pubblica-	
	ria in ogni forma e modo compresa l'attività di sponsorizza-	
	zione/finanziamento.	
	Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata	
	in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti,	
	purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a per-	
	seguirne il raggiungimento, per cui l'associazione potrà più	
	genericamente: stipulare contratti, atti e convenzioni di	
	qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi istituzio-	
	nali; promuovere e partecipare ad associazioni, società, con-	
	sorzi, enti e istituzioni pubbliche e private e qualsiasi al-	

	tra forma aggregativa prevista dalla legge, la cui attività	
	sia connessa agli scopi istituzionali della stessa, e che ab-	
	biano ad oggetto la creazione di opportunità lavorative e di	
	inserimento, anche mediante la partecipazione a bandi comuni-	
	tari, nazionali, regionali e territoriali; raccogliere fondi	
	e contributi finalizzati alla realizzazione diretta ed indi-	
	retta degli scopi previsti ai commi precedenti; promuovere	
	accordi, attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni o con-	
	sorzarsi con scuole, istituti di formazione, università, im-	
	prese (anche del terzo settore), associazioni, istituzioni	
	locali e governative, organizzazioni non governative od al-	
	tri Enti Pubblici o privati; stipulare contratti e convenzio-	
	ni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle atti-	
	vità proprie dell'Associazione; stipulare contratti e conven-	
	zioni per l'affidamento da parte di terzi di attività e ser-	
	vizi; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o	
	finanziaria necessaria od utile per il conseguimento del pro-	
	prio scopo ed inoltre stipulare accordi e/o convenzioni con	
	enti pubblici e/o privati.	
	Ogni eventuale attività professionale, sarà svolta diretta-	
	mente, individualmente e sotto la responsabilità di profes-	
	sionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge, e sarà eserci-	
	tata nel rispetto: delle norme di legge, dei regolamenti e	
	delle consuetudini che regolano l'attività medesima.	
	Per il conseguimento del suo scopo, avvalersi di tutte le a-	

	gevolazioni previste dalle leggi vigenti e future	
	L'Associazione realizza la sua proposta educativa in favore	
	dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, anche avva-	
	lendosi dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 17	
	del D.Lgs 117/2017.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pub-	
	bliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei	
	limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei	
	successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Art. 3 - Attività diverse	
	1. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale di cui al precedente articolo, a condizione che siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti	
	dalla normativa vigente.	
	TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	Art. 4 - Soci, procedure di ammissione ed esclusione	
	1. L'Associazione è a carattere aperto e non pone limitazio-	
	ni con riferimento alle condizioni economiche e discrimina-	
	zioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei so-	
	ci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi tito-	
	lo, della quota associativa, che è rimborsabile solo in caso	
	di rigetto della domanda di ammissione.	

	2. Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisi-	
	che, le persone giuridiche, gli Enti ed i soggetti di dirit-	
	to in genere che, avendone i requisiti di seguito indicati,	
	ne facciano richiesta.	
	3. <u>I soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari:</u>	
	- <u>i Soci Fondatori</u> sono le persone fisiche che, condividendo	
	le finalità perseguite dall'Associazione, avendo versato la	
	quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l'at-	
	to costitutivo, assumendo sia l'impegno di sviluppare e rea-	
	lizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel Tito-	
	lo I del presente statuto, sia di corrispondere la quota as-	
	sociativa annua di partecipazione;	
	- <u>i Soci Ordinari</u> sono le persone fisiche, le persone giuri-	
	diche gli Enti ed i soggetti di diritto in genere che, condi-	
	videndo le finalità perseguite dall'Associazione, abbiano	
	fatto richiesta di adesione, e ne siano state ammesse, in un	
	momento successivo alla sua costituzione. I soci ordinari, a-	
	vendo versato la quota associativa di ammissione, assumono	
	sia l'impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azio-	
	ni ed attività descritte nel Titolo I del presente Statuto,	
	sia l'impegno di corrispondere la quota associativa annua.	
	<u>AFFILIATI SOSTENITORI ED ONORARI</u>	
	- gli Affiliati Sostenitori sono le persone fisiche, le per-	
	sone giuridiche gli Enti ed i soggetti di diritto in genere	
	che, condividendo le finalità dall'Associazione, desumibili	

	chiaramente dal presente Statuto, siano ammessi, tramite sti-	
	pula di accordo di collaborazione scritta o partecipazione	
	ad eventi informativi/formativi caratterizzato dal pagamento	
	da una quota d'iscrizione all'evento.	
	Per le persone giuridiche, glie Enti ed i soggetti di dirit-	
	to in genere che abbiano stipulato un Accordo di collabora-	
	zione, tale accordo e relativo status di affiliato sostenito-	
	re si intende tacitamente rinnovato ogni anno al pagamento	
	della quota di rinnovo, salve diverse indicazioni contenute	
	nell'Accordo di collaborazione (protocollo, stipula o altro	
	documento). Per le persone fisiche lo status di affiliato so-	
	stenitore decade con l'anno solare e può essere rinnovato	
	con la partecipazione ad un nuovo evento formativo.	
	Gli Affiliati Sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle	
	forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descrit-	
	te nel Titolo I del presente Statuto.	
	- sono Affiliati Onorari, gli uomini e le donne che, per im-	
	portanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli	
	posseduti, per la loro comprovata professionalità, ovvero	
	per importanti attività condotte in settori affini o comple-	
	mentari alle finalità dall'Associazione, possano dare lustro	
	ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività.	
	Gli Affiliati Sostenitori e Onorari non hanno la qualifica	
	di soci e non hanno diritto di voto negli organi dell'asso-	
	ciatione.	

	4. Le istanze di ammissione dei soci devono essere presenta-	
	te al Presidente del Consiglio Direttivo. In tale istanza de-	
	ve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad	
	accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti	
	interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate	
	dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare al-	
	la vita associativa. Le stesse in caso di accettazione si per-	
	fezionano con il versamento della quota associativa, ove pre-	
	vista.	
	5. L'esame delle domande di ammissione è demandato al Consi-	
	glio Direttivo, che delibera l'ammissione o il rigetto entro	
	30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Con-	
	siglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con le finalità perseguite e con le atti-	
	vità di interesse generale svolte. L'accoglimento della do-	
	manda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) gior-	
	ni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscrit-	
	to nel libro degli associati.	
	6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordina-	
	ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, mediante apposita istanza che deve esse-	
	re inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o	

	altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima	
	Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'ap-	
	pello presentato. All'appellante deve essere garantito in As-	
	semblea il diritto al contraddittorio.	
	7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria po-	
	testà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il	
	minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e	
	risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'asso-	
	ciato minorenne.	
	Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
	1. I soci Fondatori ed Ordinari hanno il diritto di:	
	- partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il	
	proprio ruolo;	
	- partecipare alla Assemblea;	
	- usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a di-	
	sposizione;	
	- ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associati-	
	vi;	
	- ricevere la tessera dell'Associazione;	
	- esaminare i libri sociali dell'Associazione; al fine di e-	
	sercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa	
	domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale	
	provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni	
	successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede	

	dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Con-	
	siglio Direttivo;	
	- essere eletti alle cariche previste dal presente Statuto,	
	se in possesso dei requisiti;	
	2. I soci hanno l'obbligo di:	
	- aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità	
	istituzionali;	
	- rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazio-	
	ne e il funzionamento dell'Associazione;	
	- pagare la quota associativa, ove prevista;	
	- prestare volontariamente ed a titolo gratuito la loro ope-	
	ra in favore dell'Associazione;	
	- collaborare, in base alle proprie capacità e competenze,	
	al buon funzionamento dell'Associazione.	
	Art. 6 - Recesso - Dimissioni	
	1. La cessazione della qualità di socio avviene:	
	- per esclusione, come infra regolato all'art. 9, per manca-	
	to pagamento della quota associativa annuale, ove previsto,	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio so-	
	ciale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti	
	gli associati entro un termine congruo per poter provvedere	
	al versamento;	
	- per recesso che avviene mediante comunicazione scritta da	
	inviare al Presidente dell'Associazione, diventa operativo	
	dalla data di ricevimento e non necessita di accettazione; e	

	- per generica esclusione come infra regolata all'art. 9.	
	L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di am-	
	missione ai sensi del presente Statuto.	
	L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restitui-	
	zione delle quote associative versate né ha alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO	
	Art. 7 - Volontari non soci	
	1. Il volontario non socio è una persona, non associata,	
	che, per sua libera scelta, svolge, in modo occasionale, at-	
	tività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione	
	il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere rispo-	
	ste ai bisogni dell'associazione e degli associati, in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-	
	che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e	
	del bene comune.	
	2. Al volontario non socio possono essere rimborsate soltan-	
	to le spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventi-	
	vamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	3. L'Associazione assicura i volontari occasionali contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi.	
	4. L'Associazione iscrive i volontari non soci in un apposi-	

	to registro.	
	Art. 8 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con o-	
	gni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	Art. 9 - Esclusione dei Soci	
	1. I soci che non rispettino gli obblighi derivanti dal pre-	
	sente statuto, dal regolamento eventualmente approvato dal	
	Consiglio Direttivo o in generale dalla partecipazione al-	
	l'Associazione o che tengano un contegno in contrasto con	
	gli scopi della stessa possono essere esclusi dall'Associa-	
	zione su delibera del Consiglio Direttivo.	
	2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non ol-	
	tre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consi-	
	glio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad	
	attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto de-	
	ciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli e-	
	ventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre	

	decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere	
	garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino	
	alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricor-	
	so, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione	
	si intende sospeso.	
	3. Il Presidente può in via urgente provvedere alla sospen-	
	sione temporanea dei soci di cui al comma 1 del presente ar-	
	ticolo, in attesa della decisione del Consiglio Direttivo.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	
	Art. 10 - Organi sociali, gratuità e durata	
	1. Sono organi della Sezione:	
	- Assemblea;	
	- Presidente;	
	- Consiglio Direttivo;	
	- Organo di Revisione e Controllo (qualora obbligatorio per	
	legge o deliberato dall'Assemblea).	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quel-	
	li dell'Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stes-	
	si non siano soci, non può essere attribuito alcun compenso,	
	eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimen-	
	to della funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri	
	di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	

	passivo.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea,	
	del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione e Control-	
	lo, ove collegiale, si tengano in tele o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati e sia loro consentito seguire la discussione ed interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati.	
	Art. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione, moda-	
	lità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli associati in regola con il versamento del-	
	la eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assem-	
	blea o può farsi rappresentare da un altro associato median-	
	te delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve con-	
	tenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa	
	una sola delega per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diretti-	

	vo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov-	
	vedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svol-	
	gersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei ter-	
	mini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve pro-	
	cedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'As-	
	semblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associa-	
	ti tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della	
	data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il	
	giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, ol-	
	tre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di	
	seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia lo-	
	ro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo,	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-	
	ti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,	
	e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
	lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il	
	collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presi-	

	dente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fi-	
	no alla sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è tra-	
	scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e	
	l'Organo di Revisione e Controllo qualora obbligatorio per	
	legge o deliberato dall'Assemblea;	
	b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di at-	
	tività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio	
	consuntivo;	
	d) delibera sull'entità della quota annuale da richiedere ai	
	soci e su eventuali fondi da stanziare a favore di agevola-	
	zioni;	
	e) delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso	
	collegato;	
	f) approva il bilancio sociale se previsto, ed il suo aggior-	

	namento;	
	g) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal	
	Consiglio Direttivo; approva l'eventuale regolamento attuati-	
	vo dello Statuto, l'eventuale regolamento dei lavori assem-	
	bleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Di-	
	rettivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
	adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Di-	
	rettivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli associa-	
	ti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsia-	
	si sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,	

	fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in	
	prima convocazione è validamente costituita con la presenza	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di al-	
	meno la metà più uno degli associati e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si ap-	
	plica anche per la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione.	
	Art. 14 L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, fatta ecce-	
	zione per i soci sovventori.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che	
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associa-	
	ti, sempre che essi siano in regola con il versamento della e-	
	ventuale quota associativa annuale. Gli associati che non so-	
	no iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati	
	possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né	
	di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini	
	del raggiungimento dei quorum.	

	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto	
	all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svol-	
	tasi dopo il raggiungimento della maggiore età, mentre nelle	
	more del raggiungimento della maggiore età il diritto di vo-	
	to sarà esercitato in sua rappresentanza dai propri genito-	
	ri.	
	Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in	
	carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'As-	
	sociazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in re-	
	gola con il versamento della eventuale quota associativa, ed	
	è composto da un numero di membri, compreso il Presidente,	
	che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabi-	
	lito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi	
	rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nomina-	
	ti nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eser-	
	citare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rie-	
	leggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezio-	
	ne del nuovo Consiglio Direttivo.	

	Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di	
	funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
	deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni pri-	
	ma della data della riunione, e deve indicare il luogo, la	
	data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adu-	
	nanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video-	
	conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assem-	
	blea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti,	
	e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verba-	
	le, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò ap-	

	positamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associa-	
	zione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) nominare tra i suoi membri un Vicepresidente ed un Segre-	
	tario;	
	c) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci;	
	d) mantiene aggiornato il libro dei Soci ed il registro dei	
	Volontari;	
	e) predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sotto-	
	porre alla Assemblea;	
	f) predispone inoltre il programma annuale e il bilancio pre-	
	ventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea;	
	g) decide l'Ordine del Giorno e convoca le adunanze dell'As-	
	semblea;	
	h) può redigere un Regolamento dell'Associazione che disci-	
	plina i rapporti tra quest'ultima e gli associati e tra gli	
	associati stessi;	
	i) delibera sull'esclusione degli associati ai sensi	
	dell'art. 9 del presente statuto;	
	l) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	

	m) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	n) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determi-	
	nandone l'ammontare;	
	o) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con	
	i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ester-	
	ni;	
	p) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgen-	
	za dal Presidente;	
	q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto	
	alle attività di interesse generale;	
	r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-	
	buito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; adotta-	
	re in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie	
	all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla	
	gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei	
	suoi membri il potere di compiere determinati atti o catego-	
	rie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei li-	
	bri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consi-	
	glio Direttivo o dal Presidente.	
	Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	

	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15,	
	c. 2, del presente Statuto;	
	- perdita della qualità di associato a seguito del verificar-	
	si di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presen-	
	te Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incari-	
	co per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma,	
	il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo	
	alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio	
	Direttivo svoltesi. I Consiglieri così subentrati rimangono	
	in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la qua-	
	le dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi	
	rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consi-	
	glio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure	
	di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite coop-	
	tazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordi-	
	naria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una	
	nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Diretti-	
	vo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i con-	

	siglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni	
	del Consiglio direttivo.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà deca-	
	duto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più an-	
	ziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezio-	
	ne dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in	
	carica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art. 19 - Presidente	
	1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea tra gli associati, è	
	il legale rappresentante dell'Associazione.	
	2. Il Presidente:	
	a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio	
	Direttivo deve essere convocato, in via ordinaria, almeno 5	
	(cinque) giorni prima della seduta;	
	b) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli	
	enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;	
	c) ha la rappresentanza dell'associazione;	
	3. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o	
	alcune di esse ad un componente del Consiglio.	
	4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene	
	sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Vicepresi-	
	dente per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni	

	consecutivi, trascorso il quale dovrà essere riconvocata una	
	nuova Assemblea Straordinaria volta al rinnovo delle cariche.	
	5. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea	
	di che può deliberarne la decadenza votando una mozione di	
	sfiducia. Il Presidente decade di diritto in caso di assenza	
	o impedimento per un periodo superiore a 120 (centoventi)	
	giorni consecutivi.	
	Il Presidente dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rie-	
	leggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Presidente.	
	Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	1. La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.	
	15, co. 2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-	
	carsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del pre-	
	sente Statuto.	
	2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei mo-	
	tivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresi-	
	dente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età	
	dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) gior-	

	ni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al	
	fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.	
	Art. 21 - Organo di Revisione e Controllo	
	1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenu-	
	to opportuno, l'Assemblea provvede all'elezione dell'Organo	
	di Revisione e Controllo, il quale può essere monocratico o	
	collegiale composto da un numero dispari, minimo di tre, gli	
	stessi devono essere in possesso dei requisiti previsti	
	dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 al superamento dei parame-	
	tri previsti nell'articolo stesso.	
	2. La scelta sul numero dei componenti dell'Organo deve esse-	
	re fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione	
	dell'Organo.	
	L'Organo di Revisione e Controllo resta in carica per 3	
	(tre) esercizi ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni	
	prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo con-	
	voca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Revisio-	
	ne e Controllo.	
	3. L'Organo di Revisione e Controllo rimane in carica fino	
	alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qual-	
	che motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo in	
	questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordina-	
	ria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ri-	
	tardo l'Assemblea al fine di procedere all'elezione degli Or-	
	gani Sociali in sostituzione di quelli decaduti.	

	4. Ai componenti dell'Organo di Revisione e Controllo si ap-	
	plica l'articolo 2399 del codice civile.	
	5. L'Organo di Revisione e Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercita la revisione legale dei conti;	
	d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 14 del citato decreto;	
	e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari;	
	f) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione.	
	6. L'Organo di Revisione e Controllo è tenuto a presentare	
	una relazione scritta all'Assemblea contestualmente alla di-	
	scussione del bilancio consuntivo.	
	7. I membri dell'Organo di Revisione e Controllo sono tenuti	
	all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qual-	

		siasi persona.	
	8.	L'incarico di membro dell'Organo di Revisione e Controllo	
		è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito dell'as-	
		sociazione.	
		TITOLO V - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	
		Art. 22 - Libri sociali	
	1.	L'Associazione detiene i seguenti libri sociali:	
	a)	libro degli associati;	
	b)	libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,	
		in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
		atto pubblico;	
	c)	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
		amministrazione, e di eventuali altri organi sociali.	
	d)	Registro dei volontari.	
		TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELLA SEZIONE	
		Art. 23 - Esercizio Sociale	
	1.	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
		gni anno.	
		Art. 24 - Mezzi Finanziari	
	1.	I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione per per-	
		seguire i propri fini, sono costituiti da:	
	a)	quote associative;	
	b)	contributi pubblici e privati;	
	c)	donazioni e lasciti testamentari;	
	d)	rendite patrimoniali;	

	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi da convenzioni;	
	g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	2. L'Associazione userà i criteri di massima trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con gli associati ed il pubblico.	
	Art. 25 - Gestione Finanziaria	
	1. La gestione finanziaria dell'Associazione tiene conto del	
	bilancio preventivo.	
	2. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'As-	
	semblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario	
	del precedente esercizio, con la relazione dell'Organo di Re-	
	visione e Controllo, qualora previsto, e il bilancio preven-	
	tivo del successivo esercizio.	
	3. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con	
	l'esercizio sociale.	
	4. I proventi delle attività non possono in nessun caso esse-	
	re divisi fra gli associati, anche in forme indirette.	
	5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo che lega i soci fondatori.	
	E' vietata inoltre qualsiasi forma di distribuzione indiret-	
	ta diavanzi di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 3°, del	

	D.Lgs 117/2017.	
	Gli eventuali avanzi di gestione devono essere, obbligatoriamente,	
	destinati alle attività istituzionali.	
	Art. 26 - Bilancio d'esercizio	
	1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il qua-	
	le dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ul-	
	tima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile	
	per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giu-	
	gno.	
	2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso	
	la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedo-	
	no l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni as-	
	sociato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio	
	Direttivo ed approvati dall'Assemblea, con voto palese a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	3. Gli amministratori dell'Associazione devono operare af-	
	finché il bilancio chiuda in pareggio, ovvero che l'avanzo	
	di gestione venga reinvestito nell'attività sociale o che il	
	passivo di gestione sia motivato e abbia preventivate misure	
	correttive a copertura nell'anno sociale successivo.	
	4. In alternativa alla redazione del bilancio è possibile ef-	
	fettuare la rendicontazione per cassa effettuata al sussiste-	

	re dei requisiti di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017.	
	TITOLO VII - SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE E	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che	
	indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale.	
	3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di u-	
	tili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,	
	comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a so-	
	ci o lavoratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra i-	
	potesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art. 28 - Scioglimento della Sezione	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene per delibera	
	dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con	
	voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.	
	2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazio-	
	ne e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquida-	
	tori e delibera sulla destinazione del patrimonio che resi-	
	dua dalla liquidazione stessa.	

[illegible]

